

Numero della proposta.....

284

CAMERA DEI DEPUTATI

.....
Sessione 1863.

.....
Proposta di Legge presentata nella tornata del 5. Dicembre 1864.
dal Ministro D. Grazia e Giustizia
OGGETTO

.....
Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

» 2°

» 3°

» 4°

» 5°

» 6°

» 7°

» 8°

» 9°

Relatore

Sanalloni

Adottata nella tornata del 16. Dicembre 1864.

568

Proroga del termine per
l'affrancamento delle
enfiteusi nelle Provincie
delle Marche dell'Um-
bria e dell'Emilia

Signori

La legge Larda del 13 Luglio
1857, a fine di promuovere l'affran-
camento delle enfiteusi perpetue con-
cede all'utilista la esclusiva facoltà
di affrancare entro un determinato
periodo di tempo, questo trascorso
attribuisce anche al direttario il diritto
di consolidare l'utilità col diretto domi-
nio (1.); inoltre per rendere pubblici
i vincoli enfiteutici dipendenti da
concezioni sia perpetue che tempora-
rie nell'interesse dei terzi che avessero
ad acquistare sui beni così vincolati
qualche diritto reale, stabilisce che il diret-
tario dovesse entro un determinato ter-
mine farà seguire sui libri di catasto
o censuarii l'iscrizione del fondo
a propria colonna in unione alla

(1.) Art. 8. della legge 13. Luglio
1857.

Art. 14, 15 della legge 13 Luglio
1857.

iscrizione in capo dell'istituto, e far
trascrivere il proprio titolo all'ufficio
delle ipoteche, ed in difetto di titolo
istituire giudizio per far dichiarare
con sentenza le proprie ragioni.

La legge Larda succitata fu
posta in osservanza nelle Province
dell'Emilia dell'Umbria e delle
Marche coi Secreti del Governatore e
dei Commissari Straordinari di quelle
Province, estendendo la facoltà di
affrancare anche alle enfiteusi tem-
poranee.

Il termine concesso all'isti-
tuto per usare della facoltà esclusi-
va di riscattare e quelli prefissi
al Direttorio per far seguire le iscrizio-
ni in catasto e la trascrizione all'uf-
ficio delle ipoteche dei relativi titoli
ed in difetto per l'istituzione del giu-
dizio furono prorogati o rinnovati
per le Province dell'Emilia tre volte,
e due per le Marche e l'Umbria.

Letter

I motivi che consigliarono queste proroghe o rinnovazioni sono principalmente i seguenti:

1.^o La scarsità dei ricatti, le condizioni politiche, e lo stato del mercato monetario che resero malagevole all'utilista di valersi della facoltà esclusiva di riscattare;

2.^o La difficoltà di rintracciare i titoli di concessione che risalendo il più delle volte ad epoca molto remota trovansi sepolti in Archivi pubblici o privati, onde son necessarie lunghe ed accurate ricerche;

3.^o La convenienza di rivedere e rifondere le varie leggi vigenti nelle diverse Provincie circa le enfiteusi per cui si stavano appunto facendo studi dal Governo e da membri del Parlamento.

Per verità alcuni dei

suaccentrati motivi più non suspi-
tono: il tempo trascorso fu più che
sufficiente per rinvenire gli antichi
titoli di concessione ed al difetto loro
d'altronde si può supplire facendo
giudizialmente riconoscere le proprie
ragioni; di moltissime enfiteusi sono
Direttarii corpi morali, ora a termine
della legge 24 Gennaio 1864 per queste
enfiteusi lo scioglimento è facoltativo pel
solo utilità.

Senonchè rispetto alle enfi-
teusi nelle quali è padrone diretto
un privato la ragione desunta dalla
poco prospera condizione del mercato
monetario ha in quest'anno più valore
che non l'aveva pel passato; imperocchè
miuno è che ignori qual grave crisi
finanziaria lamentisi in tutta Europa
e come essa intralci quasi tutte le
commerciali contrattazioni.

Beneficandosi poi la legisla-
zione civile in Italia sarà più agevole
il portar a compimento quegli studi
che i miei predecessori avevano
ordinato ed affidati ad apposita

Commissione per la compilazione
 di una legge unica circa il riscatto
 delle enfiteusi, la quale vi do' assic-
 curanza non si farà a lungo atten-
 dere

Per questi motivi imper-
 tanto, secondando il desiderio da
 parecchi manifestatomi, mi fo a
 proporre l'unito disegno di legge
 col quale: I termini rinnovative
 prorogati a tutto l'anno 1864
 colla legge del 24 Maggio 1863.

N.º 1271 sono nuovamente proro-
 gati a tutto il 1865.

Articolo Unico

I termini rinnovati e prorogati a tutto l'anno 1864 colla legge del 24 Maggio 1863 N. 1291 nelle Province delle Marche dell'Umbria e dell'Emilia per l'affrancamento delle enfiteusi e per la iscrizione e per la trascrizione dei relativi titoli, ed in difetto di essi per l'istituzione del giudizio, sono nuovamente prorogati a tutto l'anno 1865..

N° 284.

Progetto di legge presentato
dal Ministro di Agricoltura
e Coltivazione (Vaccini)

Prova del termine per l'affrancamento
delle enfiteusi nelle Province della Marche
dell'Umbria e dell'Emilia

23
Sessanta del 9. Dicembre 1866.

Mr. Gallini
notary

573

17.284-A

SESSIONE 1863-1864

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

SANDONNINI, PANATTONI, CAVALLINI, PARENTI, GRAVINA,
BERTI L., DANZETTA, SILVESTRELLI, VENTURELLI

1. sul progetto di legge presentato dal ministro di grazia, giustizia e culti

nella tornata del 5 dicembre 1864.

Proroga del termine per l'affrancamento delle enfiteusi
nelle provincie delle Marche, dell'Umbria e dell'Emilia.

Tornata del 14 dicembre 1864.

2, 4, SIGNORI! — Il progetto di legge⁴ che l'onorevole guardasigilli ha sottoposto all'approvazione della Camera¹ richiama alla vostra memoria le ragioni altre volte notate, onde accordare alle provincie dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria una proroga ulteriore del termine per compire le formalità relative alla enfiteusi¹ ed eseguire l'affrancazione di essa.

1, La legge sarda del 19 luglio 1857 che, provvedendo a codesto doppio fine, impose obblighi speciali al domino diretto e al possessore del livello, incontrò perfino negli Stati Sardi difficoltà tali¹ che, onde studiar meglio la materia¹ venne convocata presso il ministro della giustizia fino dal 1860 una Commissione, la quale fu riconvocata dipoi, ed ha già fatti gli studi accennati appunto dal guardasigilli nella sua relazione.

Vero è che, distinguendo fra le formalità occorrenti per rintracciare e mettere in buona regola i livelli antichi e la convenienza di affrancarli, potrebbe forse

avvertirsi: 1° che la identificazione e constatazione di codesti antichi livelli era una necessità, cui non potevano nè potranno sottrarsi le parti interessate; 2° che la incertezza dei titoli era un fondamento per farli presumere perpetui e scevri da vincoli; 3° che la legge generale del 29 gennaio 1864 agevolò grandemente le affrancazioni; 4° che non sarebbe stata insuperabile la pretensione degli uffizi del registro e delle ipoteche di volere adempite formalità e pagate tasse maggiori di quelle che erano state prescritte in questa speciale materia dalla legge del 13 luglio 1857. Anzi la conferma di codeste avvertenze starebbe anche l'esempio di quanto venne deciso, sulle formalità dei livelli e sulle affrancazioni, dai Tribunali e dalla Corte di cassazione della Toscana, ove questioni simili erano insorte tanto fra il domino diretto e il livellatore, quanto tra gli affrancanti e l'amministrazione del demanio e delle tasse.

Ma, qualunque sia il valore di codeste considerazioni, per eccitare le parti interessate ad esser più alacri in avvenire nel soddisfare alla legge sui livelli e su le affrancazioni; non può dissimularsi che le difficoltà accennate dal ministro e riprodotte in qualche petizione meritano di essere valutate; e non è indifferente riprova che neppure il termine ultimamente accordato sia riuscito bastevole a superare gli ostacoli; sicchè tanto in seno degli uffizi, quanto nella Commissione, è stata, per voto unanime, riconosciuta la necessità di una novella ma estrema proroga. Sarebbero tanto evidenti e gravi i danni di un rifiuto, da non temere che possa sorgere seria esitanza, allorchè voi, o signori, sarete chiamati a deliberare.

Peraltro, appunto perchè i termini furono più volte prorogati, appunto perchè è bene che cessi l'imbarazzo degli antichi livelli, ed appunto perchè il guardasigilli nella sua relazione ha preso impegno di supplire, con gli studi già fatti, alla riforma delle materie livellari per l'avvenire ed alla più completa e spedita affrancazione delle antiche enfiteusi: per tutte queste considerazioni la Commissione vostra ha proceduto nel concetto che non lungamente la iniziativa del Ministero circa i nuovi provvedimenti legislativi, e che le provincie dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria non abbiano a trovarsi nel bisogno di proroghe ulteriori.

Frattanto urgendo che la legge fosse promulgata dentro il 31 dicembre 1864, la vostra Commissione ha

faciati attendere

Nº 284.

Progetto di legge presentato

Il presidente del Consiglio di Ministri
presenta alla Camera dei Deputati
il seguente progetto di legge
che ha per oggetto
il conferimento all'Amministrazione
della Pubblica Istruzione
di alcune funzioni
attualmente esercitate
dal Ministero di Agricoltura
Industria e Commercio
e dal Ministero di Marina
Commercio e Pesca
e per la quale
è necessario
che il Parlamento
approvazioni
del presente progetto
di legge
e per la quale
è necessario
che il Parlamento
approvazioni
del presente progetto
di legge

Handwritten annotations and marks:
- Asterisks: **
- Arrows: ↓
- Letters: T, P, L, M
- Underlines: A horizontal line under the word "presentato".

Handwritten signature or stamp.

74
creduto di non poter meglio soddisfare alla fiducia di cui l'avete onorata, che adunandosi appena fu eletta, studiando e ponendosi d'accordo al più presto possibile, e sottoponendovi indilatamente il suo rapporto, affinchè dipenda dal senno vostro il prendere con prontezza partito definitivo.

La Commissione adunque, per le cose già dette, ha l'onore di proporvi l'approvazione del progetto ministeriale.

PANATTONI, *relatore.*

PROGETTO DEL MINISTERO

Articolo unico.

I termini rinnovati e prorogati a tutto l'anno 1864 colla legge del 24 maggio 1863 (n° 1271) nelle provincie delle Marche, dell'Umbria e dell'Emilia per l'affrancamento delle enfiteusi e per l'iscrizione e per la trascrizione dei relativi titoli, ed in difetto di essi, per l'introduzione del giudizio, sono nuovamente prorogati a tutto l'anno 1865.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Articolo unico.

Identico al qui contro.

CAMERA DEI DEPUTATI**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE**

composta dei Deputati

**SANDONNINI, PANATTONI, CAVALLINI, PARENTI, GRAVINA,
BERTI L., DANZETTA, SILVESTRELLI, VENTURELLI**

sul progetto di legge presentato dal ministro di grazia, giustizia e culti

*nella tornata del 5 dicembre 1864.***Proroga del termine per l'affrancamento delle enfiteusi
nelle provincie delle Marche, dell'Umbria e dell'Emilia.****Tornata del 14 dicembre 1864.**

SIGNORI! — Il progetto di legge, che l'onorevole guardasigilli ha sottoposto all'approvazione della Camera, richiama alla vostra memoria le ragioni altre volte notate, onde accordare alle provincie dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria una proroga ulteriore del termine per compire le formalità relative alla enfiteusi ed eseguire l'affrancazione di essa.

La legge sarda del 13 luglio 1857 che, provvedendo a codesto doppio fine, impose obblighi speciali al domino diretto e al possessore del livello, incontrò perfino negli Stati Sardi difficoltà tali che, onde studiar meglio la materia, venne convocata presso il ministro della giustizia fino dal 1860 una Commissione, la quale fu riconvocata dipoi, ed ha già fatti gli studi accennati appunto dal guardasigilli nella sua relazione.

Vero è che, distinguendo fra le formalità occorrenti per rintracciare e mettere in buona regola i livelli antichi e la convenienza di affrancarli, potrebbe forse

(284-A) avvertirsi: 1° che la identificazione e constatazione di codesti antichi livelli era una necessità, cui non potevano nè potranno sottrarsi le parti interessate; 2° che la incertezza dei titoli era un fondamento per farli presumere perpetui e scevri da vincoli; 3° che la legge generale del 24 gennaio 1864 agevolò grandemente le affrancazioni; e 4° che non sarebbe stata insuperabile la pretensione degli uffizi del registro e delle ipoteche di volere adempite formalità e pagate tasse maggiori di quelle, che erano state prescritte in questa speciale materia dalla legge del 13 luglio 1857. Anzi, a conferma di codeste avvertenze, starebbe anche l'esempio di quanto venne deciso, sulle formalità dei livelli e sulle affrancazioni, dai Tribunali e dalla Corte di cassazione della Toscana, ove questioni simili erano insorte tanto fra il domino diretto e il livellatore, quanto tra gli affrancanti e l'amministrazione del demanio e delle tasse.

Ma, qualunque sia il valore di codeste considerazioni, per eccitare le parti interessate ad esser più alacri in avvenire nel soddisfare alla legge sui livelli e su le affrancazioni; non può dissimularsi che le difficoltà accennate dal ministro, e riprodotte in qualche petizione, meritano di essere valutate; e non è indifferente riprova che neppure il termine ultimamente accordato sia riuscito bastevole a superare gli ostacoli; sicchè tanto in seno degli uffizi, quanto nella Commissione, è stata, per voto unanime, riconosciuta la necessità di una novella ma estrema proroga. Sarebbero tanto evidenti e gravi i danni di un rifiuto, da non temere che possa sorgere seria esitanza, allorchè voi, o signori, sarete chiamati a deliberare.

Peraltro, appunto perchè i termini furono più volte prorogati, appunto perchè è bene che cessi l'imbarazzo degli antichi livelli, ed appunto perchè il guardasigilli nella sua relazione ha preso impegno di supplire, con gli studi già fatti, alla riforma delle materie livellari per l'avvenire ed alla più completa e spedita affrancazione delle antiche enfiteusi: per tutte queste considerazioni la Commissione vostra ha proceduto nel concetto che non facciasi attendere lungamente la iniziativa del Ministero circa i nuovi provvedimenti legislativi, e che le provincie dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria non abbiano a trovarsi nel bisogno di proroghe ulteriori.

Frattanto urgendo che la legge fosse promulgata dentro il 31 dicembre 1864, la vostra Commissione ha

creduto di non poter meglio soddisfare alla fiducia di cui l'avete onorata, che adunandosi appena fu eletta, studiando e ponendosi d'accordo al più presto possibile, e sottoponendovi indilatamente il suo rapporto, affinchè dipenda dal senno vostro il prendere con prontezza un partito definitivo. (284-A)

La Commissione adunque, per le cose già dette, ha l'onore di proporvi l'approvazione del progetto ministeriale.

PANATTONI, *relatore.*

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

Articolo unico.

I termini rinnovati e prorogati a tutto l'anno 1864 colla legge del 24 maggio 1863 (n° 1271) nelle provincie delle Marche, dell'Umbria e dell'Emilia per l'affrancamento delle enfiteusi e per l'iscrizione e per la trascrizione dei relativi titoli, ed in difetto di essi, per l'introduzione del giudizio, sono nuovamente prorogati a tutto l'anno 1865.

~~*Articolo unico.*~~

~~*Identico al qui contro.*~~

Approvato nella forma del 16. Dicembre 1864.


Callari

N.º 1271.

Allegato

*N.B. si
stampa
sopra il
progetto*

1864



LEGGE colla quale è prorogato il termine per l'affrancamento delle enfiteusi nelle Provincie delle Marche, dell'Umbria e dell'Emilia.

24 maggio 1863

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

**Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:**

Art. 4.

Un nuovo termine a cominciare dalla pubblicazione della presente legge, e da durare per tutto l'anno 1864, è concesso nelle Provincie delle Marche e dell'Umbria agli utilisti per esercitare esclusivamente il diritto di

fare in capo proprio la consolidazione del diretto col-
l'utile dominio loro accordato per le enfiteusi perpetue
dall'art. 8 della legge 13 luglio 1857, n.° 2307, pub-
blicata nelle Marche con Decreto n.° 536 ai 12 no-
vembre 1860 e nell'Umbria con Decreto n.° 264 ai 19
dicembre successivo; e per le enfiteusi temporarie con
Decreto n.° 584 ai 12 dicembre 1860 del Regio Com-
missario delle Marche, e con Decreto 19 dicembre
stesso anno del Regio Commissario dell'Umbria, col
quale fu esteso a quelle Provincie il Decreto del Regio
Governatore dell'Emilia 9 marzo 1860, n.° 74.

Art. 2.

A cominciare anche dalla pubblicazione della presente
legge, e per tutto il 1864, decorrerà un nuovo termine
a favore dei direttari delle enfiteusi e delle altre con-
cessioni accennate nell'articolo precedente, per far se-
guire l'iscrizione, e la trascrizione, o per istituire il
giudizio previsto dagli articoli 14 e 15 della legge 13
luglio 1857.

Art. 3.

La presente legge non pregiudica i diritti acquistati
fra l'intervallo della scadenza del termine e la sua
rinnovazione.

Art. 4.

Per gli stessi effetti degli articoli 8, 14 e 15 della
legge del 13 luglio 1857, e 5 e seguenti del Decreto
9 marzo 1860 del Governatore delle Provincie dell'E-
milia, è prorogata in quelle Provincie a tutto il 1864
la rinnovazione dei termini concessa dagli articoli 1 e 2
della legge 6 aprile 1862, n.° 529.

582

3

Ordiniamo che la presente , munita del Sigillo dello Stato , sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia , mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 24 maggio 1863.

VITTORIO EMANUELE

(Luogo del Sigillo).

V. Il Guardasigilli
G. PISANELLI.

G. PISANELLI.

STAMPERIA REALE.

13. Decembre 1844.

Prova per l'affrancamento delle
Censite nell'Umbria Marche ed Emilia

1.^o ufficio Landorini. Approvata

la legge non solo ~~in~~ i motivi addotti
nella relazione ministeriale, ma ancora
perchè nell'Emilia può insorgere gravi
questioni cogli uffici delle Spese
per le tasse da pagarsi che si attendono
in proporzione maggiore degli stipi canonici.
I corpi morali poi, attesa la
legge sull'ape l'elezione presentata,
non si curano più di fare le rapine,
e quindi la prova è più che
mai necessaria, onde non vadano
perenti i diritti delle censite.
L'ufficio ne ha raccomandato l'urgente

2.^o ufficio Sanattoni. Approva la legge
senza difficoltà, e riconosce la
ragione esposta dal preopinante.

3.^o ufficio Comlini. Approva come sopra.
Forse lo avrebbero tante e ripetute
proposte ~~proprio~~ ^{potrebbe} e pure la legge,
ma questa riflessione non ha gran
valore, perchè ne può dar uno se viene
altrimenti, anzi se viene quale ha

beneficio all'erario per i diritti
di tassa che vengono a pagarsi
nella stipolazione degli atti.

4. Ufficio Varenti. Approva la legge appoggiata
anche a considerazioni di fatto per le
quali è reclamata a Modena soprattutto
tale proroga.

5. Ufficio Gianni appente

6. Ufficio Besti Ludovico appron legge
disciplina

7. Ufficio Danzetta approna per un momento

8. Ufficio Vivezzelli appron la legge
per le ragioni espresse appoggiandosi
ancora alla necessità di fatto
della provincia dell'Umbria.

9. Ufficio Venturelli appron la legge, ma
vorrebbe una dichiarazione esplicita
del Ministro che fosse l'ultima
proroga.

Il Depto Corbellini combatte anche la
proposta Venturelli di chiamare
il ministro perché ritarderebbe la

legge. Sarebbe più desiderabile che
sia provveduto con legge generale,
per cui effendi da tutto riconosciuto
la urgenza della legge, bisogna
approvarla senza tardar troppo.

Venturilli accetta con che il
Relatore che più nominato faccia
sentire che questo progetto farà
l'ultima.

Canattoni espone come più a pro
notizia che il Ministero di Giustizia
e giustizia fa preparare uno schema
di disposizioni circa capitali e
~~da regirsi~~ nel codice. Ma questa
legge che ora è depositaria, e non può
~~essere~~ formar parte di disposizioni
del codice generale.

Dopo alcune altre considerazioni di
ordine secondario si passa alla lettura
dell'articolo di legge proposto dal Ministero.

Il deputato Laudonini domandrebbe anche
in nome del suo ufficio di estendere

il termine a tutto il 1866. per la
 considerazione che precedentemente l'anno
 prop. non potrà essere votato dal
 Parlamento la Legge generale sulle
 imposte, della quale ha parlato l'onorevole
Deputato, e quindi per non doman-
 dare un'ulteriore proroga.

Vi è di più che i contribuenti della
provincia non vogliono fare le proporzioni
gratuite e vogliono diritti considerabili.
 Domanda che la relazione si parta
 al più presto possibile.

Carabinieri si appoggia a questa ^{ultima} ~~ultima~~ proposta,
 ma si appoggia alla prima, o tutto al
 più si astiene su questa

Si trattava come che il suo ufficio avrebbe
 respinto la proposta di prorogare la
 legge fino al 1866. compiuto.

Sandonnini insiste sulla necessità
 della proporzionalità perché la legge
 Sarda è difettosa in riguardo delle

62

circostanze locali proprie alle
Provincia dell'Emilia, alle
quali è stato esteso. Ora siccome
secondo lui sarà impossibile che giunga
intempo nel corso del 1865 una nuova
legge riformatrice di quella, onde che
l'unico modo di evitare danni agli
esistenti della legge Provinciale fin la
provochi di altri due anni.

Panattoni si accorda nella urgenza di
porre la relazione. Quanto alla
questione degli uffici dell'Apotea, crede
che gli incaricati nell'ordine in proprio
non pare opposizione di natura di Tribunale,
tanto più che si sono esempi in Toscana
che sono state ~~inf~~ replicate le protette
analoghe.

Venturatti ripete che oltre una dichiarazione
che sia l'ultimo progetto, si può mettere
anche l'altro che si è già presentato
la legge generale entro il 1865. E si provochi
una dichiarazione contro quella protetta.

Sandronico ritira la seconda
proposta e la legge è approvata
Il nominato Velatore
il D. G. Parattoni